

# Ordinanza sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici

del 9 maggio 1979 (Stato 25 luglio 2000)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 43 capoverso 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'amministrazione<sup>1</sup> (LOGA),<sup>2</sup>

*ordina:*

## Sezione 1: Compiti generali dell'amministrazione federale

### Art. 1

Ricadono in particolare nella sfera generale dei compiti dei gruppi e degli uffici:

- a. ...<sup>3</sup>
- b. la preparazione degli affari di competenza del dipartimento o del Consiglio federale;
- c. la preparazione degli atti legislativi e, in quanto incombente all'amministrazione federale, la loro esecuzione;
- d. la vigilanza sull'esecuzione della legislazione federale da parte dei Cantoni;
- e. la partecipazione alla preparazione e all'esecuzione degli atti legislativi da parte di altri uffici federali, in quanto coinvolgenti problemi ricadenti nella sfera dei compiti dell'ufficio;
- f. la risposta a quesiti, la dispensa di informazioni giuridiche e l'allestimento di perizie;
- g. l'assistenza di commissioni nella sfera dei compiti dell'ufficio;
- h. l'attuazione di provvedimenti urgenti in caso di esecuzioni per debiti contro la Confederazione; inoltre, d'intesa con l'Amministrazione delle finanze, il promovimento e l'attuazione di esecuzioni per debiti in favore della Confederazione;
- i. la rappresentanza della Svizzera nelle organizzazioni internazionali operanti nella sfera dei compiti dell'ufficio, riservata la competenza del Dipartimento federale degli affari esteri e del Segretariato di Stato d'economia<sup>4</sup>;

RU 1979 684

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

<sup>3</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU 1998 650).

<sup>4</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

- k. la preparazione e l'esecuzione dei trattati internazionali nella sfera dei compiti dell'ufficio, riservata la competenza del Dipartimento federale degli affari esteri e del Segretariato di Stato d'economia;
- l. la partecipazione alla preparazione e all'esecuzione dei trattati internazionali da parte di altri uffici federali, in quanto coinvolgenti questioni ricadenti nella sfera dei compiti dell'ufficio.

**Sezione 2:**<sup>5</sup> ...**Art. 2 e 3****Sezione 3:**<sup>6</sup> ...**Art. 4 e 5****Sezione 4:**<sup>7</sup> ...**Art. 6 e 7****Sezione 5:**<sup>8</sup> ...**Art. 8 e 9****Sezione 6: Compiti del Dipartimento federale delle finanze****Art. 10** Sfera generale dei compiti

- a. Gestione finanziaria e perequazione finanziaria;
- b. Servizio valute banconote e monete;
- c. Relazioni con la Banca nazionale;
- d. Servizio del personale e assicurazione del personale;

<sup>5</sup> Abrogata dall'art. 12 n. 1 dell'O del 29 mar. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (RS **172.211.1**).

<sup>6</sup> Abrogata dall'art. 19 n. 1 dell'O del 28 giu. 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (RS **172.212.1**).

<sup>7</sup> Abrogata dal n. II 2 dell'all. dell'O del 17 nov. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (RS **172.213.1**).

<sup>8</sup> Abrogati dall'art. 18 cpv. 2 dell'O del 13 dic. 1999 sull'organizzazione del DDPS (RS **172.214.1**).

- e. Riscossione di imposte e di altre tasse;
- f. Riscossione di dazi e vigilanza del confine doganale;
- g. Promovimento della sanità pubblica nell'esecuzione del monopolio dell'alcole;
- h. e i. ...<sup>9</sup>
- k. vigilanza su le banche e i fondi di investimento e sull'emissione delle obbligazioni fondiarie;
- l. Trattazione di questioni organizzative della Confederazione;
- m. Controllo delle finanze.
- n.<sup>10</sup> Costruzione di edifici e impianti;
- o.<sup>11</sup> Acquisto di beni e servizi;
- p.<sup>12</sup> Disciplinamento delle affrancature postali in blocco della Confederazione.

**Art. 11**            Compiti della segreteria generale e degli uffici

1.<sup>13</sup> *Segreteria generale*

Compiti di stato maggiore del dipartimento secondo l'articolo 42 LOGA, ad esclusione di quelli che riguardano il campo finanziario e giuridico e fatta salva la competenza dell'Amministrazione federale delle finanze.

2. *Amministrazione federale delle finanze*

a.<sup>14</sup> Trattazione di questioni generali nel campo della legislazione dell'esecuzione del diritto;

a<sup>bis</sup>.<sup>15</sup> Istruzioni di ricorsi sui quali il Dipartimento decide, nonché dei ricorsi contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, non basati sul diritto che regge lo statuto dei funzionari federali; domanda ed attuazione dell'esecuzione per l'incasso di crediti della Confederazione e provvedimenti nel caso di esecuzioni contro la Confederazione; esecuzione di procedimenti penali amministrativi;

b. Trattazione dei problemi della politica finanziaria e monetaria nell'ambito della politica economica e elaborazione di pareri in merito;

c. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulla gestione finanziaria della Confederazione, in particolare allestimento dei progetti per il preventivo e le sue aggiunte, per il consuntivo e il piano finanziario; esame delle domande di credito e di altre proposte dal punto di vista

<sup>9</sup> Abrogate dal n. 1 dell'O del 16 feb. 1983 (RU **1983** 1051).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. 1 dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. 1 dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

<sup>12</sup> Introdotta dal n. 1 dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 1 dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta l'art. 30 n. 1 dell'O del 28 mar. 1990 sulla delega di competenze (RS **172.011**).

<sup>15</sup> Introdotta dall'art. 30 n. 1 dell'O del 28 mar. 1990 sulla delega di competenze (RS **172.011**).

- dell'economicità e della sopportabilità finanziaria e politico-congiunturale; esame della necessità e dell'opportunità di spese ricorrenti;
- c<sup>bis</sup>.<sup>16</sup> Preparazione e esecuzione degli atti legislativi in materia di perequazione finanziaria federale e allestimento della statistica finanziaria;
- d. Preparazione degli atti legislativi nel campo finanziario, valutario, monetario e bancario, compresi i fondi di investimento e la Banca nazionale;
- e. Disciplinamento del sistema monetario del Paese;
- f. Servizio di tesoreria e dei debiti pubblici della Confederazione;
- g. Servizio di cassa e contabilità della Confederazione;
- h. Relazioni con la Banca nazionale;
- i. Cura degli affari monetari internazionali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali monetarie; preparazione e esecuzione dei pertinenti trattati internazionali;
- k. Direzione del Fondo centrale di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti e della Cassa svizzera di compensazione;
- l.<sup>17</sup> Allogamento dell'amministrazione generale della Confederazione, inclusa l'elaborazione periodica di concezioni globali del Consiglio federale riguardanti la ripartizione dei locali.
3. *Ufficio federale del personale*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sul rapporto di servizio del personale federale;
- b. Trattazione di questioni generali o di principio nel campo del personale e elaborazione di pareri in merito;
- c.<sup>18</sup> Consulenza e sostegno in materia di organizzazione e di direzione.
4. *Cassa federale di assicurazione*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'assicurazione professionale del personale della Confederazione;
- b. Previdenza in favore del personale.
5. *Amministrazione federale delle contribuzioni*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulle imposte federali e sulla tassa d'esenzione dal servizio militare, riservata la competenza di altri uffici federali;
- b. Preparazione e esecuzione dei trattati internazionali intesi ad evitare le doppie imposizioni;
- c. Trattazione delle questioni fiscali interne ed estere ricadenti nel campo del dipartimento;

<sup>16</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 1° ott. 1990 (RU 1990 1611).

<sup>17</sup> Introdotta dall'art. 31 cpv. 2 dell'O del 18 dic. 1991 sulle costruzioni federali (RS 172.057.20).

<sup>18</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU 1990 1535).

- d. Raccolta della documentazione sulla legislazione fiscale dei Cantoni e dell'estero e elaborazione della statistica fiscale svizzera.
6. *Amministrazione federale delle dogane*
- a. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sulle dogane e sulla tariffa doganale;
- b. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sull'imposizione del tabacco e della birra e sull'imposta sulla cifra d'affari per l'importazione di merci;
- c. Preparazione e esecuzione degli atti legislativi sul commercio con metalli preziosi o lavori di metalli preziosi, sulla statistica commerciale e sulla statistica dei modi di trasporto;
- d. Preparazione e esecuzione dei trattati internazionali nella sfera dei compiti summenzionati;
- e.<sup>19</sup> Acquisto e amministrazione di immobili doganali; fornitura di locali di servizio, su delega dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).
7. *Regia federale degli alcool*
- a. Attuazione del monopolio dell'alcole;
- b. Preparazione e esecuzione della legislazione sull'alcole;
- c. Elaborazione di pareri nelle questioni in materia di alcole;
- d. Compilazione del preventivo, del consuntivo e del rapporto di gestione;
- e. ...<sup>20</sup>
8. e 9. ...<sup>21</sup>
10. *Commissione federale delle banche*
- Esecuzione degli atti legislativi concernenti la vigilanza sulle banche, sui fondi di investimento e sull'emissione delle obbligazioni fondiarie.
- 11.<sup>22</sup> *Ufficio federale dell'informatica*
- a. Studio di problemi concettuali e tecnici sovradipartimentali nel campo dell'informatica;
- b. Promozione e coordinazione delle applicazioni informatiche nell'amministrazione federale, in collaborazione con la Conferenza informatica della Confederazione;
- c.<sup>23</sup> Elaborazione di principi, di piani direttori e di istruzioni tecniche sull'utilizzazione dell'informatica;
- d. Emanazione di istruzioni tecniche sulla sicurezza dei dati;

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 909).

<sup>20</sup> Abrogata dal n. I dell'O del 1° ott. 1990 (RU **1990** 1611).

<sup>21</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 16 feb. 1983 (RU **1983** 1051).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1989, in vigore dal 1° ott. 1990 (RU **1990** 1535).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 apr. 1994 (RU **1994** 1080).

- e. Organizzazione della formazione di base, consulenza e assistenza in informatica per le unità amministrative federali;
- f. Pianificazione ed esercizio della comunicazione sovradipartimentale dei dati, nonché sviluppo ed esercizio delle applicazioni informatiche sovradipartimentali;
- g. Esercizio del centro di calcolo dell'amministrazione federale;
- h.<sup>24</sup> Sviluppo di metodi per la gestione di progetti e per il controlling di sistemi informatici.

## 12. *Controllo federale delle finanze*

Esecuzione degli atti legislativi sul Controllo federale delle finanze.

### 13.<sup>25</sup> *Ufficio federale delle costruzioni e della logistica*<sup>26</sup>

Compiti previsti nell'ordinanza del 14 dicembre 1998<sup>27</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione, segnatamente:

- a. Totalità delle misure per la copertura del fabbisogno di locali e per la salvaguardia degli interessi della Confederazione in quanto proprietario e possessore di immobili nonché committente della costruzione per tutti i suoi immobili civili;
- b. Perizie su progetti di edifici sovvenzionati o cofinanziati dalla Confederazione;
- c. Direzione della Delegazione dei servizi edilizi e immobiliari dell'amministrazione federale (DSEI);
- d. Direzione del Coordinamento dei servizi federali edilizi e immobiliari (CSFEI);
- e. Centro di competenza dell'amministrazione federale per la centralizzazione dell'acquisto di beni e la fornitura di prestazioni affini, nei campi concernenti il mobilio, l'economia domestica, il fabbisogno d'ufficio, le pubblicazioni, gli stampati, gli apparecchi d'ufficio e – in parte – i mezzi informatici e telematici;
- f. Vendita e consegna di pubblicazioni e stampati al pubblico e fornitura di servizi quali fotocopiatura, locazione di materiale, trasporto e posta interna nonché sgombero dei beni acquisiti.

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 13 apr. 1994 (RU **1994** 1080).

<sup>25</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 19 dic. 1997 (RU **1998** 650). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1999** 909).

<sup>26</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1999.

<sup>27</sup> RS **172.010.21**

**Sezione 7:**<sup>28</sup> ...**Art. 12 e 13****Sezione 8:**<sup>29</sup> ...**Art. 14 e 15****Sezione 9: Disposizioni finali****Art. 16** Abrogazioni

Sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale del 23 dicembre 1968<sup>30</sup> concernente l'organizzazione presso il Dipartimento federale dell'interno d'una Divisione della scienza e della ricerca;
- b. il decreto del Consiglio federale del 27 dicembre 1966<sup>31</sup> che trasferisce le attribuzioni dell'Ispettorato federale della pesca all'Ufficio federale per la protezione delle acque;
- c. il decreto del Consiglio federale del 26 maggio 1971<sup>32</sup> che istituisce, presso il Dipartimento federale dell'interno, un Ufficio per la protezione dell'ambiente;
- d. il decreto del Consiglio federale del 2 luglio 1929<sup>33</sup> concernente l'assegnazione delle incombenze dell'Ufficio centrale di polizia e dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in applicazione del diritto penale federale;
- e. il decreto del Consiglio federale del 27 dicembre 1928<sup>34</sup> che designa i rami dell'Amministrazione centrale competenti in materia d'esecuzione;
- f. il decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 1933<sup>35</sup> concernente l'incorporazione della Polizia federale degli stranieri nella Divisione della polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- g. il decreto del Consiglio federale del 26 marzo 1957<sup>36</sup> concernente la competenza della Polizia federale degli stranieri a sbrigare da sé certi affari;

<sup>28</sup> Abrogata dall'art. 17 cpv. 2 dell'O del 14 giu. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia (RS 172.216.1)

<sup>29</sup> Abrogata dal n. 3 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RS 172.217.1).

<sup>30</sup> [RU 1969 1, 1975 913]

<sup>31</sup> [RU 1967 318, 1971 737 art. 4 cpv. 1]

<sup>32</sup> [RU 1971 737]

<sup>33</sup> [CS 1 270]

<sup>34</sup> [CS 1 313]

<sup>35</sup> [CS 1 378]

<sup>36</sup> [RU 1957 244 350]

- h. il decreto del Consiglio federale del 13 novembre 1923<sup>37</sup> concernente il Segretariato del Dipartimento federale dell'economia pubblica;
- i. il decreto del Consiglio federale del 24 agosto 1956<sup>38</sup> che affida l'esecuzione della legge federale sui viaggiatori di commercio all'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro;
- k. l'ordinanza del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie del 1° novembre 1930<sup>39</sup> che ripartisce provvisoriamente gli affari attinenti all'economia idraulica e all'economia elettrica fra la sua Divisione del contenzioso; e il segretariato, il Servizio delle acque e l'Ufficio dell'economia elettrica;
- l. il decreto del Consiglio federale del 6 marzo 1961<sup>40</sup> concernente la trasformazione dell'Ufficio dell'economia elettrica in Ufficio dell'economia energetica;
- m. il decreto del Consiglio federale dell'8 dicembre 1969<sup>41</sup> che modifica la ripartizione delle attribuzioni tra la Segreteria generale e l'Ufficio dei trasporti del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie;
- n. l'ordinanza dell'11 dicembre 1978<sup>42</sup> sull'attribuzione provvisoria della Divisione dell'idrografia nazionale e della Divisione correzioni corsi d'acqua e grandi sbarramenti, eccettuato l'articolo 4.

**Art. 17**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1979.

<sup>37</sup> [CS 1 391]

<sup>38</sup> [RU 1956 1240]

<sup>39</sup> [CS 1 405; RU 1961 202 art. 3 cpv. 2, 3]

<sup>40</sup> [RU 1961 202]

<sup>41</sup> [RU 1969 1275]

<sup>42</sup> [RU 1979 3. RU 1999 2515]